

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	169
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti riferiti all'emendamento 6.100 del Relatore</i>)	173
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti approvati riferiti all'emendamento 6.100 del Relatore</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento 6.100 del Relatore risultante dagli emendamenti approvati</i>) ...	177
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	171

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che la deputata Giuditta Pini è entrata a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Tea Albini.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati espressi i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6 e che la relatrice, deputata Carnevali, ha presentato l'emendamento 6.100 in relazione al quale è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti a mercoledì 8 luglio, alle ore 14.

Avverte che sono stati presentati 11 subemendamenti al suddetto emendamento 6.100 (*vedi allegato 1*).

Da, quindi, la parola alla relatrice e al Governo per l'espressione dei relativi pareri su tali subemendamenti.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sul subemendamento Loreface 0.6.100.1, a condizione che sia riformulato negli stessi termini del subemendamento Argentin 0.6.100.10, su cui esprime parere favorevole. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dei restanti subemendamenti riferiti al proprio emen-

damento 6.100, facendo presente che il parere sarebbe altrimenti contrario, ad eccezione del subemendamento Argentin 0.6.100.11, sul quale esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato come lettera aggiuntiva, da collocare dopo la lettera e).

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 6.3 e Loreface 6.4.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento 6.100 della relatrice e dei relativi subemendamenti.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento Loreface 0.6.100.1, di cui è cofirmataria, proposta dalla relatrice.

Daniela SBROLLINI (PD) sottoscrive il subemendamento Argentin 0.6.100.10.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Loreface 0.6.100.1 (*Nuova formulazione*) e Argentin 0.6.100.10 (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Baroni 0.6.100.2 e Di Vita 0.6.100.3.

Daniela SBROLLINI (PD) sottoscrive il subemendamento Argentin 0.6.100.11 ed accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Argentin 0.6.100.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge i subemendamenti Grillo 0.6.100.4, Silvia Giordano 0.6.100.5, Mantero 0.6.100.6, Loreface 0.6.100.7, Baroni 0.6.100.8 e Di Vita 0.6.100.9.

Approva, quindi, l'emendamento 6.100 del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 3*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.100 della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo 6, risultano preclusi i seguenti emendamenti, che pertanto non saranno posti in votazioni: Mantero 6.5, Baroni 6.26, Di Vita 6.27, Baroni 6.6, Grillo 6.8, Nicchi 6.2, Silvia Giordano 6.9, Di Vita 6.13, Loreface 6.10, Mantero 6.11, Di Vita 6.7, Baroni 6.12, Grillo 6.14, Silvia Giordano 6.15, Mantero 6.17, Loreface 6.16, Baroni 6.18, Di Vita 6.19, Grillo 6.20, Argentin 6.1, Silvia Giordano 6.21, Loreface 6.22, Mantero 6.23, Baroni 6.24 e Di Vita 6.25.

Constata, quindi, l'assenza della relatrice dell'articolo aggiuntivo Argentin 6.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Paola BINETTI (AP), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 6.03, che prevede l'istituzione di fondi di sostegno, rispetto al quale la relatrice ha espresso un parere contrario, rileva che occorre in ogni caso dare una risposta, come richiesto anche da numerose associazioni, alle esigenze di persone disabili che si possono trovare in una situazione di oggettiva difficoltà aggravata dalla solitudine.

Donata LENZI (PD) osserva che il tema sollevato dalla deputata Binetti trova già una risposta nell'impianto del provvedimento in discussione. Per le persone disabili la cui famiglia non è in grado di fornire adeguati strumenti di sostegno, il supporto è fornito tramite le risorse dell'istituendo Fondo nazionale, mentre per i singoli che hanno la disponibilità di un patrimonio, è previsto lo strumento del *trust*, oggetto dell'emendamento appena approvato dalla Commissione. Ricorda, inoltre, che accanto alle soluzioni pubblica e familiare appena richiamate è anche possibile un approccio solidaristico tramite la creazione di fondazioni che amministrano un patrimonio a vantaggio di una pluralità di soggetti, godendo della disciplina di favore relativa al terzo settore.

In conclusione, ricorda che appare strettamente connessa anche la disciplina dell'amministratore di sostegno, oggetto di un provvedimento assegnato alla Commissione giustizia.

Paola BINETTI (AP), nel ricordare che la figura dell'amministratore di sostegno è richiamata dal proprio articolo aggiuntivo 6.03, lo ritira con l'auspicio che si possa inserire nel provvedimento un riferimento esplicito all'approccio solidaristico richiamato dalla deputata Lenzi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, essendosi esaurito l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in data 3 luglio, la proposta di legge n. 3157, d'iniziativa dei deputati Mongiello ed altri, recante « Modifiche alla legge 25 giugno 2003, n. 155, volte alla riduzione dello spreco alimentare ».

Poiché quest'ultima verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, inoltre, che nella seduta precedente la relatrice, deputata Gadda, ha svolto la relazione e che nella seduta odierna proseguirà la discussione.

Lorenzo BECATTINI (PD) sottolinea che la Commissione è chiamata ad affrontare un tema importante e complesso, che

presenta un carattere intersettoriale, e ringrazia la relatrice per l'ampia illustrazione svolta nella seduta precedente. Rimarca la rilevanza dei temi della sostenibilità e dell'economia circolare, richiamando in proposito anche la recente adozione della Carta di Milano, l'enciclica papale « Laudato sii » e l'azione svolta a livello di Unione europea.

Osserva che il tema della lotta allo spreco alimentare presenta anche elementi di contatto con quello della semplificazione amministrativa in corso di attuazione e con la disciplina sugli appalti che dovrà essere oggetto di revisione per un adeguamento alla normativa europea.

Nel rilevare positivamente la previsione di strumenti concreti quali incentivi fiscali, crediti di imposta e contributi diretti, sottolinea che si dovrà tenere conto puntualmente delle difficoltà che potrebbero incontrare gli operatori economici, a causa del cambiamento dei processi produttivi e delle innovazioni logistiche necessarie, per assicurare una concreta realizzabilità delle misure ipotizzate. Ritiene che si debba immaginare anche una formazione adeguata.

Auspica di poter approfondire tali aspetti anche tramite i contributi che saranno forniti nel previsto ciclo di audizioni.

Paolo BENI (PD), riservandosi di approfondire in un momento successivo gli aspetti più tecnici del provvedimento, anche sulla base dei contributi che emergeranno nel corso delle audizioni, sottolinea che il valore aggiunto del provvedimento è rappresentato anche dalla dimensione culturale ed educativa che collega gli aspetti centrali della sostenibilità e della solidarietà. Osserva che in un mondo caratterizzato da gravi squilibri e profonde contraddizioni, a cominciare dalla contemporanea presenza di centinaia di milioni di persone che soffrono la fame a fronte di un considerevole spreco di cibo, la diffusione di buone pratiche a livello quotidiano rappresenta un notevole fattore di educazione e di crescita di consapevolezza.

Ezio Primo CASATI (PD), esprimendo una valutazione positiva sul provvedimento in oggetto, ne evidenzia innanzitutto il carattere interdisciplinare.

Formula, quindi, qualche rilievo più specifico, a partire dall'esigenza di rafforzare il ruolo degli enti locali; al riguardo, ritiene che sia necessario prevedere un'audizione di rappresentanti dell'ANCI.

Sottolinea, poi, la necessità di assicurare sostenibilità e solidarietà nell'ambito di una cornice di adeguate garanzie.

Osserva, inoltre, che nel corso dell'*iter* del provvedimento occorrerà approfondire il capitolo relativo agli incentivi fiscali.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, fa presente che in sede di ufficio di presidenza sarà valutata la richiesta di audizioni sul provvedimento in esame, proveniente da più parti.

Massimo Enrico BARONI (M5S) rileva come dopo molte battaglie fatte da pochi sia finalmente approdata all'esame della Commissione affari sociali una proposta di legge che si fonda su una visione di tipo circolare – data la connessione con i temi della salute, della medicina complementare, dell'ecologia – e che si muove nella logica di incentivare la prevenzione primaria.

Al riguardo, richiama l'esigenza di effettuare un'operazione culturale volta a favorire una corretta educazione alimentare, contro il modello che si è imposto negli Stati Uniti, per cui « *large* » è sinonimo di « qualità ».

Ritiene, quindi, che vi siano tutti i presupposti per lo svolgimento di una discussione ampia e approfondita, che si incentri su determinati aspetti quale ad esempio il tema della filiera della produzione e della distribuzione.

Paola BINETTI (AP) nel richiamare i concetti chiave della sostenibilità, della solidarietà e degli stili di vita consapevoli, si sofferma sulla rilevanza del tema della corretta conservazione degli alimenti per assicurare l'efficacia delle misure che si intendono adottare. Ritiene, pertanto, necessario un approfondimento di natura tecnica, anche tramite le previste audizioni, osservando che in determinati casi il costo della conservazione può eccedere il valore del cibo conservato.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO
6.100 DEL RELATORE**

Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e la costituzione di vincoli di destinazione effettuati attraverso trust.

0. 6. 100. 1. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust.

0. 6. 100. 10. Argentin.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo con le seguenti: della gestione.

0. 6. 100. 2. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

0. 6. 100. 3. Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave.

0. 6. 100. 11. Argentin.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. L'esenzione non trova applicazione se il *trustee* effettui erogazioni, anticipazioni, distribuzioni di reddito o di capitale in favore di beneficiari diversi dalla persona o dalle persone disabili in favore delle quali il *trust* è stato istituito.

3-ter. Qualora il residuo patrimonio in *trust* sia pervenuto, per causa di morte, al *trustee* o ad ogni altra persona, fisica o giuridica, diversa dal beneficiario persona disabile, sono dovute le imposte di successione secondo le aliquote e le franchigie vigenti al momento dell'effettiva attribuzione.

3-quater. Nei casi di attribuzioni a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi *3-bis* e *3-ter*, il *trustee* è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo nonché al pagamento della relativa imposta.

0. 6. 100. 4. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita.

Al comma 4, sostituire le parole: le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa con le seguenti:

non si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali.

0. 6. 100. 5. Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Nelle ipotesi di trasferimento di beni e di diritti in seno alla gestione del trust istituiti in favore delle persone con disabilità di cui al comma 1, ovvero al momento di esaurimento delle finalità del *trust*, resta ferma l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali vigenti al momento del trasferimento.

0. 6. 100. 6. Mantero, Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Gli importi relativi alle erogazioni, alle donazioni e agli atti di cui al comma 7 rimangono capitalizzati nel patrimonio del *trust* e possono essere disinvestiti ed utilizzati in favore del beneficiario del *trust* decorsi 15 anni dal versamento ovvero prima di tale scadenza nel caso di sopravvenuto decesso o disabilità grave di entrambi i genitori, accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora, alla data di costituzione del *trust*, il beneficiario del medesimo risulti già privo dei genitori o abbia entrambi i genitori affetti da disabilità grave, il termine di 15 anni di cui al primo periodo del presente comma è ridotto a 5 anni. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 7 è necessario che il *trustee* rilasci un'apposita attestazione recante gli estremi del codice fiscale del donante, la data e gli estremi del versamento, nonché una dichiarazione che gli importi ricevuti saranno destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità del *trust* alle condizioni di cui al presente comma. Ove il presupposto agevolativo venga meno per inadempimento, omissione, dolo o colpa, anche in concorso, del *trustee* o del guardiano, le medesime erogazioni sono imponibili nell'anno di imposta in cui è rilevata

la violazione. In questo caso le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono maggiorate del 200 per cento.

0. 6. 100. 7. Loreface, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle disposizioni vigenti, i *trustee* e i guardiani dei trust istituiti in favore di persone disabili sono personalmente obbligati in solido con il soggetto che ha usufruito indebitamente delle agevolazioni previste dalla presente legge, delle maggiori imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi, accertati dall'amministrazione finanziaria, nel caso in cui impieghino il patrimonio in *trust* e del relativo reddito per finalità o secondo modalità diverse da quelle previste dall'atto istitutivo del *trust*.

0. 6. 100. 8. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface.

Sopprimere il comma 10.

0. 6. 100. 9. Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Baroni.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti in *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del *trust* da parte del *trustee*;

f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

6.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

**SUBEMENDAMENTI APPROVATI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO
6.100 DEL RELATORE**

Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust.

*** 0. 6. 100. 1.** (Nuova formulazione) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: conferiti in trust con le seguenti: e sulla

costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust.

*** 0. 6. 100. 10.** Argentin, Sbroolini.

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave.

0. 6. 100. 11. (Nuova formulazione) Argentin, Sbroolini.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTO 6.100 DEL RELATORE RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave).

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la cura e l'assistenza della persona disabile in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) l'istituzione del *trust* è fatta per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i soggetti coinvolti

ed i rispettivi ruoli; descriva le funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile in favore della quale il *trust* è istituito; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;

c) l'esclusivo beneficiario del *trust* è la persona con disabilità grave;

d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust*;

e) l'atto istitutivo individua il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del *trust* da parte del *trustee*;

e-bis) l'atto istitutivo stabilisce il termine finale di durata del *trust* nella data della morte della persona con disabilità grave;

f) l'atto istitutivo stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

6. 100. Il Relatore.